anlpa.ANPAL.Registro_Delibere Comitato Ricorsi di Condizionalita.R.0000031.02-12-2019



DELIBERA N. 41 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 21, comma 12 che prevede l'istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l'impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l'art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della managemento, avverso il provvedimento
emanato dal Centro per l'Impiego di mana prot. n. del del del del
decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata
presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso CpI per il
giorno Ricorso pervenuto all'ANPAL, per il tramite dell'Avv.
dium a mezzo PEC, in data

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la prodotta, in data presso il presentava istanza NASpI. Successivamente, il presentava presso il Centro per l'Impiego il Patto di Servizio Personalizzato. Contestualmente veniva



fissato un incontro per il giorno 2000 La 1 non si presentava all'incontro fissato. Il CpI de la comunicazione alla ricorrente con la quale la stessa viene invitata a presentarsi - in 2º convocazione per il giorno per il giorno per il giorno per il convocazione per il giorno presso il CpI per gli interventi previsti dal Patto di Servizio. Nella stessa nota la veniva informata che il CpI aveva provveduto ad applicare le sanzioni previste per il precedente mancato incontro. L'applicazione delle sanzioni veniva formalizzata dal CpI con l'emanazione del provvedimento prot. n. del del di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso CpI per il giorno (motivo), provvedimento inviato a messo raccomandata A/R. In data spontaneamente presso il Centro per l'Impiego. In tale occasione presentava certificazione medica, datata attestante il suo stato di malattia per il periodo compreso tra il e il 18705/2010. In data 10705/2010 la Signa Piemonia riceveva, a mezzo raccomandata A/R, il provvedimento prot. n. alle del 3705 di notifica dell'applicazione della sanzione. La ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio in oggetto affermando di non essersi potuta presentare all'appuntamento fissato dal CpI per il giorno per motivi di salute. A tal fine, allega al ricorso copia di certificazione medica, rilasciata in attestante il suo stato di malattia per il periodo compreso tra il 🞾 e il 8/05/2019. La grandon sottolinea, inoltre, di essersi recata spontaneamente, appena guarita, al CpI per partecipare, in data and all'incontro concordato nel Patto di Servizio. A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di invia, in data invia, in data seguente documentazione: nota prot. n. della del transportazione della d per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, inviata a mezzo raccomandata A/R; certificati medici del grando e del facilità prodotti dalla figni bem giustificato motivo per le assenze alla convocazione per la stipula del Patto di Servizio; Patto di Servizio Personalizzato stipulato in data (1998); scheda personale con calendarizzazione incontri (1º incontro fissato per il provvedimento, prot. n. del del di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso CpI per il giorno (protessi in nota prot. n. (protessi del marco), inviata a mezzo mail, di convocazione agli incontri successivi; certificato medico, datato atato, prodotto dalla ricorrente in data amman, a giustificazione dell'assenza all'incontro programmato per il Il CpI rappresenta, altresì, che il provvedimento prot. n. 🌉 del 🌑 è stato disposto prima dell'acquisizione del certificato medico datato (Certificato). medico, peraltro, trasmesso tardivamente dalla ricorrente al CpI e con carattere di retroattività. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, la notivare la prodotto la documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena



l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente Salvatore Pirrone Il Segretario Rita De Rinaldis